

ACCORDO QUADRO EX ART. 15 L. 241/1990

TRA

il **Politecnico di Torino** C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal Rettore Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24.11.1965, domiciliato per il presente Accordo presso la sede, (nel seguito indicato come "Politecnico"),

E

l'**Università degli Studi di Messina** C.F. n. 80004070837 con sede in Messina, Piazza Pugliatti, rappresentato dal Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11 marzo 1972, domiciliato per il presente Accordo presso la sede, (nel seguito indicata come "Università"),
congiuntamente anche indicati come le "Parti";

Premesso che:

- a. il Politecnico è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- b. il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
- c. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, *"Il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività"*;
- d. l'Università quale centro primario della ricerca scientifica a livello nazionale ha il compito, tra gli altri, di elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- e. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 3, del proprio Statuto, *"L'Università organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari. L'Università assicura l'autonomia delle strutture preposte all'esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica. L'Università garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale"*;
- f. in particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università *"L'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo"*

Considerato che:

- a. il Politecnico può garantire il necessario approfondimento accademico e scientifico su tematiche di rilievo nel settore del monitoraggio ambientale mediante l'applicazione di sistemi autonomi di

navigazione sottomarina (AUV), dotati di payload equipaggiati con diverse piattaforme sensorizzate basate su tecnologia di tipo MEMS;

- b. l'Università è interessata a collaborare nello svolgimento delle suddette tematiche con il coinvolgimento di gruppi di ricerca del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra;
- c. le Parti concordano nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune relativamente al settore del monitoraggio ambientale dei fondali costiero/profondi mediante l'uso di sistemi autonomi di navigazione sottomarina (AUV) su cui viene installato un payload per il campionamento di acqua, la rilevazione di presenza di metalli e l'analisi dei dati provenienti dal sistema di misura installato a bordo dell'AUV.
- d. per favorire l'eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso, il Politecnico e l'Università intendono avviare una collaborazione in attività di ricerca, nell'ambito dell'Ingegneria, dell'Architettura e della Fisica, mettendo a fattore comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il Politecnico e l'Università, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.
2. In particolare, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali, che le Parti potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, ed al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, le stesse si impegnano ad avviare rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, e formazione, anche di terzo livello, nel settore connesso alle applicazioni di sensori innovativi per il monitoraggio ambientale, con particolare riguardo alla rilevazione di inquinanti in acque marine e la rilevazione della morfologia dei fondali costiero/profondi.
3. Le Parti, in tale ottica, concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna, iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una collaborazione nella ricerca scientifica all'interno delle aree sopra richiamate e volte a diffondere la "cultura della ricerca" a beneficio della collettività.

Articolo 2 - Modalità di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

1. Le Parti convengono di investire congiuntamente nell'attività di ricerca tecnico-scientifica su temi di reciproco interesse, connessi al settore indicato all'art. 1, e di avviare sugli stessi temi studi e progetti di collaborazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti.

2. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito:
 - a. condivisione di dati ed esperienze;
 - b. condivisione di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati avvantaggino la collettività;
 - c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
 - d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
 - e. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
 - f. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.
3. Le Parti concordano altresì di regolare il reciproco scambio di informazioni, conoscenze e competenze specialistiche al fine di promuovere la cultura scientifica relativa alla tecnologia dei dispositivi MEMS e la necessità di estendere il loro utilizzo sul territorio nazionale, in accordo con le direttive comunitarie che incentivano l'applicazione dei dispositivi IoT.

Articolo 3 - Accordi attuativi

1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: gli obiettivi, la durata, le attività svolte in collaborazione e le attività di competenza di ciascuna Parte, le modalità di esecuzione, l'eventuale disciplina relativa all'accesso alle rispettive strutture, i rispettivi responsabili scientifici, gli eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna Parte, la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e l'utilizzo dei risultati della ricerca.

Articolo 4 - Responsabili dell'Accordo

1. Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo Quadro il Prof. Luciano Scaltrito.
2. L'Università indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo Quadro il Prof. Salvatore Magazù.

Articolo 5 - Oneri finanziari

1. Il presente Accordo Quadro di collaborazione non determina oneri economici a delle Parti.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l'eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l'attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.

Articolo 6 - Uso di strumentazione ed infrastrutture di ricerca

1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca e di sviluppo presso i propri laboratori collocati nelle rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.
2. A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.

Articolo 7 - Copertura assicurativa ed accesso alle strutture

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo Quadro. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo Quadro.
2. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo Quadro, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività di ricerca.
4. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
5. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
6. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicato per iscritto.

Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
2. Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
4. In caso di accesso presso i locali ed i laboratori di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti sono reciprocamente tenute a fornire:
 - una dichiarazione di idoneità alla mansione;
 - copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica;
 - la scheda rischio-mansione,relativi all'attività svolta dal personale interessato.
5. Sarà impegno di ciascuna Parte fornire al personale interessato le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza

ed evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell'Accordo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualevolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito di ciascuna Parte aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione dell'altra Parte.

6. Politecnico e Università si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i Datori di lavoro di Politecnico e Università, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione delle Parti, e nello specifico:
 - Politecnico di Torino - Servizio prevenzione e protezione, e-mail servizio.prevenzione@polito.it ;
 - Università degli Studi di Messina - Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione, e-mail servizioprevenzione@unime.it.

Articolo 9 - Titolarietà dei risultati

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo Quadro e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.
2. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo Quadro siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo Quadro e l'immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo Quadro solo previo consenso scritto dell'altra Parte.
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo Quadro saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 11 - Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo Quadro di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte tramite PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 12 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo Quadro, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano, pertanto, per tutta la durata del presente Accordo Quadro e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo Quadro;
 - c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo Quadro o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo Quadro ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo Quadro.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
 - a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

- c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti relative alla corretta gestione del trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018), ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo Quadro ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che s'impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo Quadro.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
 - Titolare del trattamento dei dati per il Politecnico di Torino è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it.
 - Titolare del trattamento dei dati per l'Università degli Studi di Messina è l'Università degli Studi di Messina, con sede in Piazza Pugliatti, 98100 Messina, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.unime.it, per informazioni e chiarimenti: rdp@unime.it; il responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Messina è contattabile a: protezione_dati@pec.unime.it

6. Le Parti sono autorizzate a pubblicare sui rispettivi siti istituzionali notizie riguardanti il presente Accordo Quadro.

Articolo 14 - Legge applicabile e Controversie

1. Il presente Accordo Quadro è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo Quadro, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo Quadro ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Articolo 15 - Firma digitale, Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, con le relative spese a carico della parte richiedente. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.
2. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine e sarà a carico di entrambe le Parti in egual misura. Esse provvederanno ad assolverla in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, e nello specifico: il Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Torino n. ... del; e l'Università degli Studi di Messina giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

PER IL POLITECNICO

IL RETTORE

Prof. Guido SARACCO

(_____)

PER L'UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI MESSINA

IL RETTORE

Prof. Salvatore CUZZOCREA

(_____)

Pur essendo le clausole del presente Accordo Quadro frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 5 (Oneri finanziari), 7 (Copertura assicurativa ed Accesso alle strutture), 9 (Titolarità dei risultati), 10 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti), 11 (Durata), 12 (Riservatezza), 13 (Trattamento dei dati personali) e 14 (Legge applicabile e Controversie).

PER IL POLITECNICO

IL RETTORE

Prof. Guido SARACCO

(_____)

PER L'UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI MESSINA

IL RETTORE

Prof. Salvatore CUZZOCREA

(_____)